SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 999-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

6ª (Finanze e Tesoro)

(RELATORE CAROLLO)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Non andrò con questa relazione a spiegare e riassumere il contenuto delle norme che compongono il presente decreto, essendo esse abbastanza note dopo così lungo tempo di analisi, di polemiche e di non rare precettistiche passioni.

Tenterò di cogliere piuttosto, per quanto mi sia possibile, le ragioni, i limiti ed il senso politico delle scelte fatte dal Governo per correggere e contenere il preoccupante decadimento della nostra economia e, se si preferisce, il tendenziale aggravamento della sua crisi.

1. — Il primo interrogativo sollevato in tutto il Paese è il seguente: « I provvedimenti proposti dal Governo hanno il compito di penetrare nelle strutture del nostro sistema economico per eliminare le cause profonde del loro squilibrio, della loro inadeguatezza oppure hanno il solo scopo di pronto soccorso destinato ad attenuare alcuni effetti negativi del malessere, lasciando che le cause sussistano e continuino così a covare una persistente degenerazione del sistema? ».

Il Governo, come del resto tutto il Paese, esplicitamente riconosce che, certamente, l'economia italiana avrebbe bisogno principalmente di rimedi strutturali di medio e lungo periodo, ma nello stesso tempo afferma, a mio giudizio con ragione, che intanto occorrono delle misure d'immediata efficacia e di natura tale che, pur collocandosi nella logica congiunturale, non appaiono sprecati o sterili ma coerenti e congeniali all'avanzamento della manovra « sulla più lunga strada delle modificazioni strutturali ». E la lunga strada delle modificazioni strutturali non è che non si conosca: essa però sembra sbarrata. « I fattori di crisi dell'economia italiana, riconosce e scrive il Governo, si annidano nella sua struttura; elevato disavanzo pubblico . . .; dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto non in linea con quella dei paesi concorrenti; rigidità nell'impiego dei fattori produttivi, ampiezza ed estensione delle forme di indicizzazione perequativa che ricaricano le spinte inflazionistiche e scoraggiano la ricerca di efficienza e produttività ». E già la Banca d'Italia, le cui analisi e valutazioni non possono, certo, essere sospettate di unilateralismo politico, aveva scritto (Relazione all'Assemblea generale, 1980, pag. 80): « . . . La limitata crescita dell'attività produttiva e i mutamenti nella sua composizione, interagendo con le modifiche intervenute nei rapporti di lavoro e con la caduta del tasso di accumulazione, si sono negativamente riflessi sulla produttività dell'industria manifatturiera. Il rallentamento della produttività è stato, soprattutto dopo il 1973, più forte in Italia che nei principali Paesi industrializzati ».

Ebbene quanti fra coloro che solennemente rinnovano ricorrenti esposizioni predicatorie sulla riduzione del disavanzo pubblico sono capaci di indicare in termini concreti quale e quanta spesa del settore pubblico allargato va diminuita? Avviene piuttosto il contrario ed il contrario trova pur sempre argomentazioni pronte, appassionate, determinanti e tutti i buoni propositi, le facili prediche, le ingenerose critiche, diventano alibi o pretesti per giustificare astratte discriminazioni ed irrealistiche enunciazioni di principio.

Chi può credere che con provvedimento legislativo possa essere ridotto il costo del lavoro per unità di prodotto a mezzo della modifica di comportamenti sociali e della correzione della scala mobile quando non è stata possibile la stessa revisione del paniere per le voci che comportano una inflazione importata?

Chi può dire che sia ad un tempo praticabile una mobilità della mano d'opera con la tempestività indicata dal bisogno produttivo, anche quando tale mobilità non dovesse comportare il passaggio dalla occupazione

al licenziamento? O forse sarebbe praticabile la correzione riduttiva dei meccanismi d'indicizzazione generalizzata alla quale vengono parametrati notevoli volumi di trasferimenti finanziari alle famiglie?

Se non appare possibile operare su questi istituti e comportamenti e se essi pur sono, per unanime riconoscimento, alla base della crisi strutturale del nostro equilibrio economico, non si può certo rimproverare il Governo di avere proposto provvedimenti inadeguati ai fini della eliminazione delle cause di fondo del decadimento del nostro sistema produttivo.

Sembra pertanto ingeneroso e, comunque, pretestuoso il giudizio di quanti, in queste settimane, affermano che la manovra del Governo sarebbe sterile e perciò sostanzialmente inutile.

La verità è che molti, forse abituati ad occuparsi dei grandi problemi di fondo o persuasi che quando sono essi ad occuparsi di un qualsiasi problema esso diventa automaticamente di fondamentale e forse anche storica importanza, hanno disdegnato di applicare la solennità del proprio metro valutativo alla reale piuttosto contenuta dimensione del presente decreto: hanno così preferito enfatizzare per un verso la portata del decreto per renderlo degno della propria preziosa attenzione e della grandiosità del proprio metro valutativo, ed hanno poi, per altro verso, preteso di giustificare così un giudizio riduttivo e addirittura irridente sulla manovra di politica economica del Governo.

Realisticamente attestati entro le dimensioni ed i limiti del provvedimento governativo, il quesito che possiamo porci è il seguente: « Visto che le fondamentali cause della crisi strutturale del nostro sistema non sono eliminabili nel tempo breve e forse, per loro natura, neppure nel tempo medio, visto che il Governo aveva ed ha uno spazio di manovra più ristretto di quello che la situazione comporterebbe, il Governo ha proposto una manovra sterile ed inutile o, addirittura, come alcuni sostengono, controproducente? ».

Io credo che i provvedimenti non risolvano i problemi di fondo della nostra economia (e nessuno, neppure il Governo, lo pretende), ma credo che essi si pongano sul piano congiunturale con il carattere e la tipicità di una manovra che non contrasta con quella a medio termine e s'inserisce in essa in maniera congeniale.

Il provvedimento in esame va quindi giudicato per quello che è e che dichiara di essere: uno strumento non definitivo e risolutorio, ma di pronto soccorso, e perciò necessario; uno strumento cioè destinato non a lenire soltanto il dolore della ferita, bensì ad *iniziarne* la cura, inserendosi senza attrito lungo il canale delle misure che nel medio periodo dovranno pure essere adottate.

Avendo quindi il senso delle proporzioni ed il limite dello spazio in cui è costretto ad operare il Governo, non dovrebbe essere difficile capire la portata, la necessità e l'utilità del provvedimento.

Al riguardo è innanzitutto interessante tener presente che le previsioni per i prossimi mesi e forse per tutto il 1981 portano ad una recessione della domanda mondiale e quindi ad un aggravamento della crisi che percorre quasi tutti i paesi ad alto sviluppo industriale. Manovrando conseguentemente gli strumenti finanziari o fiscali per influire sulla domanda o in senso restrittivo o in senso espansivo, i paesi industriali di tutto il mondo pervengono agli aggiustamenti necessari per il ripristino del loro equilibrio economico.

In Italia però la rigidità dei rapporti fra i diversi fattori della produzione e del lavoro, unita alla debolezza del quadro politico generale non consente alla manovra sulla domanda di risolvere da sola i problemi della crisi economica.

Eppure una delle critiche più costanti e più appassionate rivolte in queste settimane ai provvedimenti governativi sta nel fatto che manca una manovra espansionistica della domanda interna in sostituzione della prevista contrazione della domanda estera pur così fondamentale, come è noto a tutti, alla nostra economia di paese trasformatore.

Si è arrivati al punto di suggerire, a sostegno della produzione, dell'offerta e della occupazione, il finanziamento dell'espansio-

ne dei consumi interni a mezzo delle riserve in valuta e in oro, facendo finta di non capire che la crisi dell'economia italiana non dipende tanto dalla domanda quanto dai costi.

L'erroneità di tale impostazione è dimostrata quanto meno dal fatto che la disponibilità di mezzi finanziari delle famiglie italiane è costantemente aumentata in questi ultimi anni ad un ritmo superiore, almeno per la gran parte delle categorie sociali, rispetto allo stesso ritmo dell'inflazione. Il trasferimento alle famiglie da parte della finanza pubblica e da parte del sistema produttivo sono stati e continuano ad essere notevoli, nonostante l'attuale decisione di un prelievo fiscale tanto enfatizzato sul piano della polemica politica quanto modesto nel quadro della realtà economica italiana.

Per ricordare soltanto le decisioni degli ultimi mesi credo sia sufficiente valutare le conseguenze finanziarie degli ultimi contratti nazionali e di quelli integrativi aziendali, nonchè il contratto per il pubblico impiego, il raddoppio degli assegni familiari, la trimestralizzazione della contingenza dei dipendenti statali ed il crescente trasferimento per spesa corrente di masse enormi di flussi finanziari per il fondo sanitario, gli enti locali, le pensioni.

E questa non è neppure una politica nuova, ma una politica che, condizionata dal rapporto con le percentuali sulla persistente lievitazione inflazionistica, si è andata costantemente sviluppando nel nostro Paese da almeno otto anni.

Infatti in questi ultimi anni i consumi privati nazionali hanno fatto segnare una notevole percentuale d'incremento pari al 4,8 per cento in termini reali. (Relazione all'Assemblea ordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, pag. 50).

Il sistema produttivo italiano così ha potuto avvantaggiarsi di un'alta domanda esterna come sarebbe facile dimostrare sulla base di dati e documentazioni ormai definitive.

A fronte di questa situazione ottimale dal lato della domanda il nostro sistema industriale si sarebbe dovuto e dovrebbe quindi trovarsi in condizioni strutturalmente soddisfacenti.

E invece non è così. Nonostante l'apparente geometricità degli elementi impiegati per la costruzione di un proprio, scolastico disegno concettuale, non si può non convenire che l'equazione offerta-domanda non assicura automaticamente in Italia l'equilibrio economico senza il quale qualsiasi sistema è destinato a franare.

D'altra parte alla luce della situazione già nota della pur elevata domanda interna, un ulteriore surriscaldamento della stessa, specialmente se alimentato da aspettative ancora inflazionistiche, allontanerebbe le prospettive di un recupero di competitività, tenderebbe a spiazzarci sui mercati internazionali, comprometterebbe l'equilibrio dei nostri conti con l'estero. È noto altresì che peggiorate sono già le condizioni del nostro interscambio mercantile, appesantito tra l'altro dalla forte crescita del prezzo del petrolio: nel primo semestre del 1980 (dati destagionalizzati: esportazioni « fob », importazioni « cif ») il disavanzo commerciale è stato di 6.800 miliardi di lire contro 570 miliardi del primo semestre 1979.

In queste condizioni si determinano tutte le premesse perchè il nostro paese ripercorra per la terza volta la strada delle crisi precedenti.

Non bisogna infatti dimenticare che a partire dal 1973-74, quando si manifestò la prima crisi petrolifera, il nostro sistema economico ha conosciuto due crisi particolarmente severe, il cui schema è stato sostanzialmente simile. Ambedue sono state innescate da una forte accensione inflazionistica, in parte di origine esterna ma molto dovuta a elementi strutturali interni. Si è determinato un elevato differenziale tra i nostri prezzi interni e quelli dei paesi con i quali siamo in concorrenza. Si è avuta quindi caduta della competitività, che è elemento decisivo per la tenuta di un sistema come il nostro essenzialmente di economia di trasformazione. Si sono accese aspettative sul cambio, tradottesi in tensioni e pressioni sulla parità della lira. È seguita una rottura traumatica degli equilibri di cambio e quindi la svalutazione della lira. Tutto ciò ha

portato all'adozione di duri provvedimenti di stabilizzazione. In particolare, nella seconda delle due crisi ricordate, quella esplosa nel gennaio 1976, si è fatto ricorso a una complessa manovra deflattiva con provvedimenti valutari, creditizi e tributari: si sono imposti ai mercati finanziari vincoli molteplici allo sviluppo del credito, si sono introdotte misure fiscali e tariffarie per ridurre il reddito disponibile. La manovra di stabilizzazione raggiunse il suo effetto, ma fu seguita da due anni di recessione, scontati più duramente dai settori e dalle aree meno favorite.

Basta oggi guardarci attorno per constatare una situazione asmatica e corrosa. L'indice rettificato e destagionalizzato della produzione industriale (indice generale, edilizia esclusa) mostra che siamo entrati, seguendo con qualche ritardo l'evoluzione congiuntale dell'economia mondiale, in una fase decelerativa. Le variazioni percentuali dell'indice trimestrale rispetto al trimestre precedente danno infatti i seguenti valori. Terzo trimestre 1979: +2,7; quarto trimestre: +4,5; primo trimestre 1980: +2,7; secondo trimestre (dati provvisori): —0,4.

Intanto l'aumento dei nostri prezzi, con un'inflazione interna, che, sia pure con qualche rallentamento, si mantiene assai elevata, ha collocato il differenziale fra i nostri prezzi e quelli dei principali nostri concorrenti a poco meno di 10 punti alla fine del primo semestre di quest'anno. Centinaia di imprese o chiudono o minacciano di chiudere; sono decine di migliaia gli operai in cassa integrazione mentre si moltiplicano le domande e, per numerosi lavoratori, non solo dell'automobile, incombono pericoli di gravi licenziamenti.

L'occupazione è, sì, aumentata di circa 400.000 unità in tre anni, ma non nel settore industriale o agricolo, bensì nel settore terziario e in particolare nel pubblico impiego. La GEPI riceve già altre 87 domande di rilevazione di aziende in fallimento, e falliscono, se non giudiziariamente, la SIR e la Liquichimica; i grandi gruppi imprenditoriali e le aziende statali sarebbero in coma se non fossero protetti e garantiti dal principio secondo il quale non è loro consentito fallire, ma è loro consentito, se non addirittura imposto, di produrre a costi superiori rispetto ai ricavi. Intanto gli indebitamenti bancari aumentano patologicamente al di là di ogni normale rapporto con i mezzi propri d'impresa, declina verticalmente ogni possibilità di autofinanziamento, diventa miracolosa, perchè già disperata e rara, ogni e qualsiasi possibilità di accumulazione da capitale.

Ebbene se una politica espansiva o soltanto difensiva dei consumi individuali e familiari interni, praticata ormai da anni, non ha potuto fermare il declino strutturale della nostra economia, ma forse ne ha aggravato pesantemente le distorsioni, dovrebbe essere evidente che essa *da sola* non risolve nulla, neppure nel particolare attuale quadro del nostro sistema produttivo.

Se quindi l'aumento della domanda per consumi può a volte attenuare ma non risolvere il fondamentale problema della redditività del produrre e quindi della convenienza di trasformare i capitali monetari in strutture industriali, ne dovrebbe conseguire che, sì, è necessario espandere la domanda, ma la domanda degli investimenti.

Non scopro nulla che non sia già noto se ricordo che non è la quantità dei beni consumabili che salva le imprese ma la capacità di quei beni di garantire margini di profitto e perciò di convenienza in misura superiore a quella fino ad oggi garantita.

2. — E questa legge non è peculiare solo all'economia di mercato: è una legge fondamentale per qualsiasi sistema economico. Nel sistema comunista, è bene ricordarlo, il bilancio dello Stato e perciò di tutto il paese, è alimentato dal processo di accumulazione che in pratica coincide con il profitto d'impresa. Il rapporto tra costi e prezzi di alcuni singoli beni può essere anche regolato in termini politici, ma il complesso delle risorse e la dinamica della crescita sono garantite soltanto dal profitto di impresa.

Se questo è quindi vero per qualsiasi sistema economico, se è vero che la crescita del nostro sistema e l'auspicabile superamento della sua crisi sono condizionati dal-

la convenienza a produrre, ha ragione il Governo quando afferma che scopo dei suoi provvedimenti è quello di creare condizioni meno scoraggianti all'espansione della domanda d'investimenti. Non si tratta in sostanza, di creare o di spostare un certo volume di mezzi monetari perchè, in forza stessa della quantità resa disopnibile, alimenti una indistinta maggiore domanda, ma si tratta di imprimere a questa un carattere e una finalità capaci di svegliare l'interesse produttivo.

In sostanza la caratteristica delle misure governative si esprime in un'azione multipla su più fronti: si punta da un lato ad aprire i canali della somministrazione di credito a medio e lungo termine verso le imprese con provvedimenti riguardanti gli Istituti di credito speciale; si agisce dall'altro nei confronti delle imprese a partecipazione pubblica per rafforzare le condizioni patrimoniali e gestionali in modo che esse possano ricevere in situazioni di meno difficile economicità il credito necessario all'espansone degli investimenti.

In questa logica, che dovrebbe quindi essere congiunturale e strutturale insieme, si colloca innanzitutto il provvedimento relativo all'ulteriore riduzione di oneri sociali impropri in favore delle imprese manufatturiere.

Certo, sarebbe meglio poter eliminare alla base una delle cause principali che rompono il pur necessario equilibrio fra costi e ricavi: sarebbe meglio cioè ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto e portarlo allo stesso livello degli altri paesi industrializzati d'Europa. Ma a tutti è noto quanto sia irrealistico e chimerico allo stato delle cose in Italia raggiungere questo obiettivo tenuto conto che a tal fine non basta il governo dei politici, ma è necessario anche il concorde potere operaio che però fino ad oggi non riesce ad evadere dalla concezione puramente conflittuale del suo ruolo.

Essendo altresì utopistico, per le ragioni già dette, affidare al maggior consumo il compito di garantire una automatica e maggior accumulazione da capitale, dato che la crisi delle imprese italiane non è crisi da domanda — essendo infine assai pericoloso e controindicante nell'attuale situazione dei mercati finanziari internazionali diminuire il costo del denaro senza rischiare l'immediata conseguenza di una svalutazione ingovernabile e di un'altrettanto conseguente importazione di beni primari a prezzi insostenibilmente inflazionati — essendo tutto questo impraticabile nel tempo breve non per inadeguatezza o caparbietà erronea del governo politico del Paese, ma essendo assolutamente necessario diminuire i costi alla produzione, non rimane altro che trasferire direttamente alle imprese 3.600 miliardi per anno, seguendo la via dell'alleggerimento dei contributi sociali.

Si muove in questa stessa logica il provvedimento contenuto nel Capo II del presente decreto e concernente agevolazioni creditizie in favore degli artigiani singoli o associati e delle piccole e medie imprese, nonchè agevolazioni a sostegno delle esportazioni. Viene così mobilitata una massa complessiva pari a 2.055 miliardi ripartita in più anni, ma in pratica capace di produrre subito effetti positivi per il fatto stesso che essa è resa disponibile alla proiezione delle attività produttive e commerciali non solo per il 1980 ma anche per gli anni immediatamente successivi.

Agendo sempre coerentemente in favore del comparto produttivo con interventi diretti e non a mezzo di un indiretto sostegno della domanda di consumo individuale, sono da ricercare i finanziamenti aggiuntivi in favore del Mezzogiorno sia per la realizzazione immediata di opere pubbliche d'interesse infrastrutturale, sia per l'impianto della rete di metanizzazione dei centri meridionali, la cui influenza per una migliore prospettiva di crescita dell'economia agricolo-industriale non dovrebbe essere obiettivamente minimizzata da alcuno.

Interessanti ad un tempo e certamente incisivi i provvedimenti in favore della cooperazione agricola, della proprietà contadina e del credito agevolato: provvedimenti diretti fra l'altro a mobilitare, almeno in parte, notevoli disponibilità finanziarie della CEE tutt'ora inerti per colpevole incapacità di coordinare ad esse i nostri strumenti legislativi ed operativi.

Ed infine è da rilevare la dotazione di ulteriori mezzi finanziari agli enti a partecipazione statale per condurre a termine alcuni progetti che si dicono pronti e che serviranno o a risanare strutture produttive esistenti o a crearne di nuove nelle regioni meridionali.

Si tratta per il solo 1980, e cioè per il tempo breve, di un volume di mezzi finanziari di circa 3.000 miliardi dei 3.760 previsti per l'esercizio in corso: tali mezzi finanziari sono direttamente introdotti nel sistema produttivo ed hanno il fine o di riequilibrare in una certa misura il rapporto costi-ricavi o di alleggerire il peso della competitività delle nostre merci sui mercati esteri o infine di garantire i salari non a mezzo della sterile assistenza in vario modo concepita ed erogata, ma a mezzo di investimenti per opere pubbliche anche d'interesse infrastrutturale.

Questo complesso di interventi è tale da riequilibrare in termini positivi l'effetto negativo sulla domanda attribuito al prelievo fiscale?

A parte il fatto che la stima di prelievo può sembrare ottimistica e potrebbe essere anche realisticamente ridimensionata, nessuno può negare che il trasferimento a comparti produttivi di mezzi finanziari già notevoli per il 1980 produca una lievitazione della domanda così selezionata, d'effetto certamente superiore a quello riduttivo dovuto al prelievo fiscale.

Se poi si consideri l'effetto di annuncio e di programmazione dei trasferimenti imputati agli anni prossimi si dovrebbe dedurre che la manovra non è in sè recessiva ma stimolatrice.

Qualora una caduta della produzione e dei consumi dovesse malauguratamente registrarsi nei prossimi mesi, la causa non sarebbe certo questo decreto che invece tenta di prevenire l'evento: le cause sarebbero altre e tutte già note o immaginabili.

3. — Una prima considerazione, che abbiamo avuto modo di racocgliere intorno ai provvedimenti proposti, è stata la seguente: « La manovra escogitata dal Governo non contiene in sè "elementi selettivi" sufficienti e quindi essa mancherebbe della necessaria capacità di commisurare i mezzi disponibili alla varietà delle situazioni che comportano varietà di puntuali e differenziati interventi ». Ma quando si esprime un siffatto giudizio, si dimentica o non si vuole riconoscere che la somma dei provvedimenti contenuti nel presente decreto è nel suo complesso e per sua natura già una scelta fra la prospettiva di indifferenziata utilizzazione di flussi finanziari in favore di una domanda generica di consumi e il selezionato impiego degli stessi flussi finanziari in favore degli investimenti e della produzione.

Certo, nell'ambito della scelta già fatta e cioè dell'area produttiva entro la quale essa è stata chiamata ad operare, ognuno potrebbe proporre più dettagliati e frazionati e sbriciolati interventi selettivi, ma in questo caso il culto del particolare assai probabilmente servirebbe più a costruire alibi per nascondere la dispersione o il favoritismo che a creare le condizioni per una ripresa seria delle attività produttive.

Abbiamo avuto modo di registrare alcune proposte giustificate appunto da una prospettiva di più efficace selezionamento degli interventi fiscali e creditizi.

Alla luce però delle esperienze vissute e, in particolare, della natura stessa delle condizioni e delle esigenze perchè un capitale monetario preferisca trasformarsi in capitale da investimento, non è stato difficile giudicare inattendibile che una detrazione fiscale promuova nuovi investimenti se al capitale manchi la garanzia intrinseca e permanente della convenienza a diventare stabilimento industriale.

Non vuole essere segno di unilateralismo dialettico o di sordità polemica se in definitiva sia da preferirsi la selezione come è stata concepita dal Governo e cioè l'immediata scelta di un massiccio impiego di mezzi finanziari in investimenti diretti al posto di trasfermenti mediati. Tali investimenti non hanno il fine di risolvere il fondamentale problema del fisiologico equilibrio fra costi e ricavi, come le proposte fatte in termini alternativi rispetto a quelle del Governo non possono avere la pretesa di risolvere così il problema della convenienza strutturale a

trasformare un capitale monetario in capitale di rischio produttivo.

Altro problema è invece quello di cui si è ampiamente discusso in Commissione e che riguarda l'area di applicazione delle misure selettive di fiscalizzazione degli oneri impropri.

Si è osservato da più parti che altri settori avrebbero meritato di ottenere sgravi contributivi, come quello dei trasporti che ha stretta correlazione con l'attività di esportazione, quello della navigazione e della pesca marittima; senza contare il problema più generale di settori come quello del commercio e della distribuzione. L'opportunità dell'estensione dei benefici risulta più evidente se si considera che la fiscalizzazione introdotta riguarda principalmente l'eliminazione di oneri impropri, che sono tali per la generalità delle imprese. Il Governo ha fatto presente che la situazione congiunturale richiede un'azione fortemente selettiva e che occorre una concentrazione di sforzi sul comparto più minacciato dalla perdita di competitività, cioè per il settore manifatturiero. Come è detto nella relazione governativa al decreto-legge, l'effetto della fiscalizzazione fa riguadagnare 2 punti dei 3,7 che rappresentano la perdita di competitività avutasi, per differenza fra inflazione relativa e deprezzamento della lira, dalla fine di settembre 1979 al 30 giugno 1980. Di fronte alle sollecitazioni delle Commissioni riunite, il Governo si è dichiarato consapevole della necessità di prevedere in ogni caso, sia pure con necessaria gradualità anche in considerazione del carico sulla pubblica finanza, una estensione agli altri settori della eliminazione degli oneri impropri. Ciò ha permesso di non apportare modificazioni quali quelle contenute in emendamenti proposti nelle Commissioni.

In secondo luogo, si è posto il problema di provvidenze specifiche per settori che devono affrontare condizioni più difficili, soprattutto in dipendenza della necessità di procedere a profonde innovazioni tecnologiche e alla introduzione di una gamma di prodotti meglio adatti alle presenti e future condizioni del mercato. Si tratta di settori come quello dell'automobile, oggi particolarmente esposto non soltanto nel nostro paese, dell'elettronica, dell'informatica, della chimica fine, per citare i principali. Da parte dei senatori del Gruppo comunista si è sostenuta la necessità di ridurre la fiscalizzazione destinata alla generalità delle industrie manifatturiere, per utilizzare le risorse finanziarie resesi così disponibili in direzione dei settori menzionati. Da parte della maggioranza si è riconosciuta la fondata problematicità di un intervento ulteriormente selettivo, ma si è convenuto con la tesi sostenuta dal Governo che, in questo caso, lo strumento non può essere quello di sgravi settoriali nella forma della fiscalizzazione di oneri sociali. In effetti, come il Governo ha sottolineato, si tratterebbe di sovvenzioni dirette di carattere settoriale, slegate dalla realizzazione concreta di programmi di innovazione e tali da incontrare serie difficoltà in sede comunitaria. Il Governo ha orientato la ricerca di soluzioni alternative verso un altro tipo di misure, più consone alla specifica natura delle esigenze a cui far fronte e senza controindicazioni. Si pensa a forme di sostegno per i settori sopra indicati, consistenti nel prendere a carico dello Stato con finanziamenti su un apposito Fondo la spesa che le imprese devono sostenere per programmi di ricerca, progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di nuovi prodotti e processi produttivi: in altre parole delle spese necessarie per giungere alla creazione di prototipi.

Su questo punto le Commissioni riunite non hanno potuto prendere determinazioni, anche perchè il Governo ha chiesto di approfondire meglio la questione che comporta una svolta legislativa di grande importanza e con non piccole implicazioni rispetto alla legislazione esistente, in particolare alla legge n. 675 e alle disposizioni da essa recate in materia di ricerca applicata.

Il Governo si è riservato di decidere, non soltanto sulle articolazioni della sua proposta, ma anche sulla strada legislativa da seguire: se cioè presentare un emendamento in sede di conversione del decreto-legge in esame, o ricorrere alla via del disegno di legge sia pure da sottoporre alla procedura d'urgenza. Quali siano le decisioni che ver-

ranno prese, è certo che si deve intervenire con la massima efficacia e tempestività. Altri paesi hanno già preso misure del tipo considerato. Non è pensabile che situazioni come quella dell'automobile, per citare il settore venuto di recente più clamorosamente alla ribalta in Italia e altrove, siano lasciate a se stesse, senza un'azione pubblica diretta a prevenire ritardi nel progresso tecnologico che potrebbero risultare irreparabili.

A parte le questioni generali di cui si è detto, si deve segnalare che le Commissioni hanno emendato il testo dell'articolo 1 con una disposizione che proroga al 31 dicembre 1981 la fiscalizzazione degli oneri sociali preesistente a quella disposta dal decreto-legge in esame. Essa sarebbe scaduta alla fine del 1980 ed è parso utile, convenendo su ciò il Governo, evitare di dover ricorrere a fine anno ad un nuovo decreto-legge.

4. — Ma c'era proprio bisogno di ricorrere ad un provvedimento di urgenza e d'immediata esecuzione, qual è un decreto-legge, per intervenire con la dovuta puntualità nella situazione distorta della nostra economia?

Vorrei prescindere dai risvolti costituzionali invocati, direi infondatamente, da alcuni gruppi politici per giustificare la propria opposizione al presente decreto; vorrei piuttosto fermarmi a considerare se gli interventi di politica economica decretati dal Governo corrispondano o meno ad un urgente bisogno della situazione economica italiana.

Ebbene, senza considerare per il momento le norme relative al risanamento della SIR e alla ristrutturazione di alcuni istituti pubblici di credito, che pure, come vedremo, presentano un carattere di obiettiva urgenza, appare evidente che fiscalizzare gli oneri speciali impropri, agevolare le esportazioni ed il credito in favore delle imprese artigiane, piccole e medie; scrollare l'agricoltura dal torpore dei vincoli amministrativi e consentirle di utilizzare immediatamente e più congruamente i mezzi finanziari della CEE e dello stesso bilancio dello Stato italiano; realizzare sul Mezzogiorno, pieno di disoccupati, opere e infrastrutture capaci di dare lavoro e di creare le condizioni di una conseguente prospettiva di nuovi interessi ad investire, siano cose da non incanalare nelle più lunghe procedure regolamentari dei disegni di legge.

In sostanza se la situazione dell'economia italiana è preoccupante e se i provvedimenti decretati corrispondono a talune sue immediate esigenze, io non vedo perchè non debbano essere adottati strumenti legislativi tali da produrre subito gli effetti voluti. Si potrà magari discutere se integrarli o meno, ma tale facoltà, che il decreto non distrugge, non può essere invocata perchè in nome di una prospettiva del « tutto » si pregiudichi anche il « poco ». E, comunque, pur nel caso che il poco non sembri poco, ma addirittura molto, la domanda che ne consegue è se questo ipotetico molto sia o meno pur necessario.

Ebbene, realisticamente ritengo che i provvedimenti adottati nascano dallo stato di bisogno della economia italiana e uno stato di bisogno comporta, per sua stessa natura, la predisposizione non ritardata di interventi puntuali.

L'urgenza sta, in sostanza, nelle cose e non nella autorità discrezionale del Governo.

Si è, per esempio, lamentato da lungo tempo e addirittura sprezzantemente ironizzato sul mancato assestamento giuridico, finanziario e gestionale della SIR, si è ad un tempo fatto rilevare con decisa determinazione che non potevano e non dovevano essere chiusi gli stabilimenti del gruppo perchè non potevano e non dovevano essere licenziati migliaia di dipendenti; è stato ancora fatto presente che nelle condizioni passate gli stabilimenti SIR finivano con il produrre più debiti che merci. Quando però si è finalmente trovato il modo per risolvere i connessi problemi giuridici, finanziari e gestionali con un disegno complesso di interventi organizzativi e di obbligata ingegneria di salvataggio polivalente, allora si è gridato che il decreto sarebbe un abuso e che l'immediatezza esecutiva dell'intervento governativo sarebbe lesiva della Costituzione. Nessuno può certamente negare alle opposizioni di fare l'opposizione al Governo; ma nessuno deve poi lamentarsi del fatto che, quan-

do opposizione al Governo diventa opposizione alle obiettive esigenze della società che lavora, si ha il diritto di dissentire, rendendo evidenti le contraddizioni di una siffatta pratica.

Tutti i formalismi procedurali, i sofismi giuridici, il rivoluzionarismo programmatorio e palingenetico possono essere invocati sul piano politico per negare il poco in nome del tutto, per giustificare i tempi lunghi in nome di una presunta urgenza più meditata e raffinata, tutto questo ognuno ha il diritto di farlo, se vuole; ma tutto questo non muta la realtà ed in particolare il bisogno dell'urgenza di concreti interventi risanatori.

Le disposizioni contenute nel Capo VIII del decreto-legge in esame affrontano il tema del sostegno all'economia e in particolare al sistema industriale dal lato degli Istituti erogatori di credito.

L'esperienza del recente passato ha mostrato con chiarezza che poco o nulla possono le provvidenze legislative, come quelle della legge 675 e delle altre leggi antecedenti, se gli Istituti che erogano il credito industriale non si trovano in condizioni di erogarlo per scarsità di provvista. L'urgenza di avviare investimenti ha perciò indotto il Governo ad intervenire con disposizioni che rivestono particolare importanza anche ai fini della razionalizzazione dell'attuale ordinamento degli Istituti di credito speciale.

Una norma importante a questo riguardo ha trovato posto, per ragioni sistematiche, nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, che comprende le misure straordinarie di carattere tributario. Si tratta della disposizione che ha eliminato la ritenuta del 10 per cento sui frutti di obbligazioni emesse dagli Istituti di credito speciale. Tali obbligazioni trovano oggi condizioni di mercato molto più difficili che in passato. La necessità del Tesoro di emettere titoli per il finanziamento del fabbisogno del settore pubblico allargato, per cifre annue di rilevantissimo importo (la stima per il 1980 è di 38 mila miliardi), ha finito per spiazzare i titoli degli Istituti di credito industriale. Ciò tanto più in quanto le obbligazioni degli Istituti hanno scadenze medio-lunghe, mentre le preferenze dei risparmiatori, in un clima di aspettative inflazionistiche, si dirigono a titoli di breve o brevissimo termine. La riduzione dell'aggravio fiscale toglie una delle ragioni di difficoltà nel collocamento delle obbligazioni.

Ma portare gli Istituti ad una normale capacità di provvista è opera che richiede un insieme di altre condizioni. È necessario rafforzare il loro stato patrimoniale, migliorare i loro conti economici, garantirne l'immagine sia all'interno sia verso l'estero. Per quanto riguarda la ricapitalizzazione dell'IMI e dell'ICIPU, si è recentemente provveduto, portando il capitale del primo da 100 a 500 miliardi e quello del secondo da 21 a 210. Nell'operazione ha avuto una parte notevole la Cassa depositi e prestiti la cui quota di partecipazione è per l'IMI del 50 per cento e per l'ICIPU dell'83 per cento. In questo secondo caso parte della quota defluirà verso altri sottoscrittori, in modo da ristabilire condizioni di maggiore equilibrio. Uno sforzo vigoroso compiuto perchè nella seconda metà del 1980 la provvista degli Istituti sia tale da soddisfare urgenti occorrenze, mettendo in moto immediatamente investimenti per cui sono già stati stipulati contratti di prestito. Il Ministro del tesoro ha reso noto che la Cassa depositi e prestiti ha sottoscritto, con decisione presa il 23 luglio, 500 miliardi di obbligazioni IMI. Lo stesso Ministro del tesoro ha chiarito che operazioni come queste non sono affatto in contrasto con la necessità di salvaguardare mezzi finanziari per finalità istituzionali della Cassa depositi e prestiti, rappresentate da mutui al sistema delle autonomie locali. L'attività della Cassa depositi e prestiti è stata nell'ultimo biennio di eccezionale portata, con un volume di mutui che non ha precedenti nella storia dell'Istituto e con risultati imponenti per le opere pubbliche realizzate dagli enti locali. Tale attività non verrebbe per nulla pregiudicata dai nuovi compiti che sono stati demandati alla Cassa depositi e prestiti: in sostanza non sarà compromessa l'esigenza degli enti locali di mezzi finanziari per i propri investimenti.

La sottoscrizione di obbligazioni rientra peraltro nella politica di impiego di mezzi liquidi eccedenti derivanti dal risparmio postale. Occorre sottolineare che la vera garanzia di un forte afflusso di risorse finanziarie attraverso il risparmio postale è data dalla politica dei tassi di interesse. È la politica che è stata seguita negli ultimi anni e che il Governo ha intenzione di mantenere.

Gli articoli 47, 48 e 49 del decreto-legge affrontano una specifica questione riguardante gli Istituti di credito di pubblica utilità (ICIPU). La situazione attuale vede due distinte istituzioni, il Consorzio di credito delle opere pubbliche (CREDIOP) e l'ICIPU, in una posizione per così dire di abbinamento che risale alle leggi istitutive dei due Istituti intervenute negli anni venti. Lo stato dei due Istituti è oggi singolarmente complementare. Il CREDIOP ha una buona condizione patrimoniale, ma una operatività che si è andata mano a mano riducendo, in quanto il finanziamento delle opere pubbliche eseguite dalle Amministrazioni dello Stato viene oggi assicurato per altra via secondo l'indirizzo della più recente legislazione. Al contrario l'ICIPU si trova in una condizione di maggiore difficoltà sul piano patrimoniale, anche per effetto dei finanziamenti ad imprese o gruppi di imprese entrate in stato di grave crisi, come SIR, Liquigas e Liquichimica; mentre elevato è il campo in cui può svolgersi l'attività dell'Istituto. In presenza di questo stato di cose la soluzione più logica appare la fusione dei due Istituti. L'articolo 47 del decreto-legge stabilisce che la fusione avvenga mediante incorporazione dell'ICIPU nel CREDIOP. L'articolo 48 provvede ad una più razionale definizione delle finalità dell'Istituto, mentre l'articolo 49 detta le disposizioni procedurali indispensabili per il compimento dell'operazione di fusione.

L'articolo 51 del provvedimento consente alla Cassa depositi e prestiti, previo decreto del Ministro del tesoro, di possedere quote di capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento. La disposizione è da mettersi in relazione alla opportunità che, in occasione di aumenti di capitale dell'Istituto, la Cassa depositi e prestiti possa sottoscrivere subito quote da far successivamente sottoscrivere ad altri partecipanti. A questo riguardo il Ministro del tesoro ha indicato che potrà risultare utile, per il rafforzamento degli Istituti di credito speciale, la partecipazione al loro capitale di banche ordinarie di diritto pubblico.

Certo, non è difficile rendersi conto che il carattere di tutte queste operazioni, connesse all'aggiustamento patrimoniale e alle garanzie di posibilità operative degli istituti di credito speciale come l'IMI, sia di pura variazione ubicazionale dei vuoti determinati da crediti concessi e in larghissima misura irriscuotibili.

Ma se non fosse stata messa in moto questa complessa operazione di ingegneria bancaria capace di garantire formalmente risorse finanziarie che sostanzialmente non esistevano più, le conseguenze sarebbero state peggiori.

L'azzeramento formale e giuridico delle situazioni, come qualcuno ha proposto, non risolverebbe sostanzialmente nulla: ciò che viene dato prima dovrebbe essere egualmente dato poi, per altre vie, ma dovrebbe comunque essere dato ed a costi probabilmente superiori. E sarebbe anche interessante considerare l'ipotesi, non proprio astratta, che due almeno dei più importanti istituti di credito speciale sarebbero dequalificati in campo internazionale, ove pure sono in essere e in svolgimento operazioni estremamente utili non solo ai due istituti, ma anche a tutto il Paese.

Il Capo VIII del decreto-legge, agli articoli 44, 45 e 46, prevedeva una serie di ricapitalizzazioni a carico del Tesoro dello Stato nei confronti di banche ed Istituti di diritto pubblico. Si tratta della Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Credito industriale sardo, ISVEIMER, IRFIS. Le misure rientrano in una linea che il Governo intende seguire sistematicamente e che ha già trovato un precedente nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573. Si è però convenuto nelle Commissioni riunite che, pur avendo queste misure un carattere d'urgenza e un significato di particolare

importanza ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno, fosse preferibile procedere per disegno di legge. È questa la ragione per cui nel testo delle Commissioni riunite i tre articoli non compaiono.

Il risanamento del gruppo SIR forma oggetto di una serie di disposizioni contenute negli articoli da 22 a 31. La ragione per cui queste disposizioni trovano posto nel decreto-legge è duplice. Si affronta in primo luogo la situazione del gruppo SIR in quanto tale, delineando una soluzione ai gravi problemi che esso ha comportato e tuttora comporta. Un anno fa, nel luglio 1979, veniva approvato da parte del CIPI il piano di risanamento affidato al Consorzio S.p.a — CBS —, secondo le disposizioni della legge n. 787. Da allora ad oggi il cammino del Consorzio è stato particolarmente difficile. La mancata partecipazione di Italcasse, la successiva mancata conversione del decreto-legge con cui si disponeva l'intervento di una partecipazione GEPI in sostituzione della partecipazione Italcasse, la situazione patrimoniale del gruppo rivelatasi più grave di quella indicata nel piano, sono tra le cause che hanno compromesso la piena operatività del piano di risanamento. Si procede ora ad una selezione più radicale, la sola, allo stato delle cose, che consenta più ragionevoli prospettive all'opera di risanamento. La soluzione è basata sulla assunzione da parte dell'ENI del mandato per la gestione della SIR finanziaria e quindi delle relative società controllate. Il mandato è conferito sino al 31 luglio 1981. Nel frattempo, oltre all'opera di gestione che potrà avvalersi del *management* di cui dispone il settore petrolchimico dell'ENI, verrà compiuta una revisione del piano di risanamento attarverso il vaglio delle migliori soluzioni possibili per le varie aziende ed impianti del gruppo. In vista di questa soluzione un problema particolare è sorto per quanto riguarda la forma attraverso la quale si attua da parte dello Stato l'emissione di fondi pubblici e la necessaria opera di controllo nei confronti del mandatario. Ci si orienta verso la istituzione, presso il Ministero delle partecipazioni statali, di un Comitato per l'intervento della SIR. Il Comitato parteciperà al Consorzio sottoscrivendo le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale.

Le Commissioni riunite hanno apportato al testo del Governo una serie di modifiche, la più importante delle quali consiste in una disciplina della copertura delle perdite durante il periodo della gestione fiduciaria ENI, stabilendo che essa è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali.

Il secondo obiettivo delle disposizioni sul risanamento SIR consiste nell'alleggerimento della situazione degli istituti di credito speciali, che è oggi pesantemente gravata sia in termini patrimoniali che di conto economico dalla posizione verso il gruppo SIR. L'operazione di alleggerimento avviene mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti verso SIR assistiti da garanzie reali sugli impianti. A fronte di tale cessione la Cassa interviene nella sua qualità di partecipante di maggioranza ad IMI ed ICIPU, rilascia agli istituti obbligazioni non negoziabili. Le Commissioni hanno modificato il testo del Governo, stabilendo che dette obbligazioni siano infruttifere, che l'ammortamento è decennale, che esso decorre dal 1° gennaio 1981.

La soluzione complessivamente adottata per la SIR si presenta quindi con caratteri di organicità e si può dire che va oltre mere azioni di tamponamento, quali quelle prese in altre circostanze sotto l'urgenza degli eventi. Ma sarà necessaria una vigilante cura da parte delle autorità governative perchè la soluzione adottata possa portare effettivamente ai risultati voluti. Non si potrà parlare di risanamento del gruppo SIR sino a che le aziende del gruppo non avranno trovato economicità di gestione.

5. — Una particolare attenzione avrebbe meritato l'articolo 41 del decreto-legge concernente uno stanziamento pari a 1.000 miliardi per il 1980 e 1.500 e 2.000 miliardi per i due anni successivi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

A prescindere dagli aspetti umanitari, sociali e politici è evidente l'importanza dell'aspetto puramente economico. La teoria di Keynes relativa alla necessità di promuovere l'espansione della domanda per sostenere la produzione non è oggi applicabile alla situazione di paesi industrializzati come sarebbe stata efficace e necessaria negli anni della grande depressione.

Ma essa è non solo applicabile ma anche necessaria se riferita allo stimolo della domanda dei paesi sottosviluppati. Tale domanda deve però essere finanziata e non può esserlo se non dai paesi industrialmente sviluppati. Sostenere la domanda interna di tali paesi non solo non è sempre possibile e utile ma è anche, in determinate circostanze come l'attuale, addirittura dannoso. Il potenziale produttivo dei paesi industrializzati e la necessaria prospettiva di una sua crescita, come in Italia, sono superiori alla necessità della domanda di consumi da soddisfare. Occorre quindi una domanda aggiuntiva ad essa che, in larga misura, potrebbe venire dai bisogni anche elementari dei paesi sottosviluppati.

Al riguardo sarebbe ben più utile fornire cinquanta mila lire ad un abitante povero dell'Africa che non la stessa somma alla famiglia italiana che già dispone di un rilevante reddito, anche di lavoro dipendente. I consumi hanno pur sempre un limite di saturazione quale che sia il reddito monetario dell'individuo.

Ecco allora l'opportunità di incentivare la domanda esterna dei consumatori attualmente incapaci di soddisfarla. Per queste vie non solo si darebbe uno stimolo alla nostra produzione ma si otterrebbe anche un risultato d'indubbio valore politico ed umano con i paesi oggi sottosviluppati e domani probabilmente disponibili, con mezzi propri, ad avvalersi del nostro mercato di beni.

Sono pertanto deluso che l'articolo 41 del decreto sia stato ritirato, ma ho la speranza che il Governo lo riproporrà in un disegno di legge, magari integrando, migliorando ed arricchendo la normativa relativa.

6. — Per questi motivi, il presente decreto, come già ho avuto modo di riscontrare, non elimina tutte le cause della crisi presente della nostra economia, ma certamente ne attenua il tendenziale aggravamento. Esso quindi merita non i ritardi strumentali di approvazione ma l'urgenza se tutti vogliamo renderci utili al Paese.

Le polemiche politiche e le relative, conseguenti posizioni dei gruppi politici nei confronti del Governo potrebbero trovare altre aree di scontro, ma non mi pare utile che si sviluppino entro lo spazio di provvedimenti che non servono tanto al Governo quanto al Paese.

La stessa ansia, peraltro, apprezzabile, del perfezionismo non sarebbe giustificata se essa dovesse pregiudicare, per proprio orgoglio, quella stessa pur limitata efficacia del provvedimento in esame. Oltre tutto la limitazione dell'area entro la quale è stato possibile al Governo di muoversi e al Parlamento di legiferare non nasce da capriccio politico o da cecità di classe dirigente, ma da una situazione sociale entro la quale il potere, diviso e sfrangiato, non sempre è armonico e conseguentemente non sempre può pretendere di adossare solo agli altri responsabilità comuni.

Per queste ragioni le Commissioni riunite 5ª e 6ª (a maggioranza) raccomandano l'approvazione del presente decreto.

CAROLLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Osserva, tuttavia, che il decreto-legge n. 301, dettato dalla indifferibile esigenza di combattere l'inflazione in atto, ha lo scopo di incidere sulla domanda interna, frenando quella per consumi ed incrementando quella per investimenti, riducendo i costi industriali ed attenuando la dipendenza energetica dal petrolio importato. I provvedimenti di spesa per investimenti che esso prevede però mal si conciliano con il citato obiettivo di un sensibile spostamento delle risorse dal consumo all'investimento finalizzato all'ampliamento della base produttiva. Le Commissioni riunite sono pertanto invitate a meglio selezionare la spesa e a concentrare l'erogazione delle risorse al fine di soddisfare i motivi stessi che stanno alla base dei provvedimenti antinflazionistici e di evitare investimenti frammentari e come tali scarsamente efficaci.

La Commissione rileva inoltre, quanto alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 10, che gli obiettivi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non riguardano il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La istituzione di un comitato di verifica degli investimenti, prevista dall'articolo 21, appare una inutile sovrastruttura. Infatti la legislazione vigente consente ad organi più qualificati un controllo politico degli investimenti nel Mezzogiorno (Comitato delle regioni, CIPE), senza quel carattere di promiscuità che potrebbe avere il proposto comitato, che verrebbe tra l'altro ad introdurre forme anomale di controllo atte ad incidere anche sulla stessa autonomia delle organizzazioni sindacali.

Invita, infine, le Commissioni riunite ad adeguare la formulazione dell'articolo 54 ai princìpi della Carta costituzionale, evitando l'introduzione di un'anomala procedura (dichiarazioni, attestazioni), che sostanzialmente verrebbe a scalfire l'autonomia del bilancio regionale.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

(Estensore TRUZZI)

17 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, rileva preliminarmente come gli interventi nello stesso previsti per il settore agricolo siano non rispondenti al ruolo che all'agricoltura compete nello sviluppo produttivo ed occupazionale del Paese.

Ciò premesso, non si oppone all'ulteriore *iter* a condizione che i benefici previsti dagli articoli 38 (assegnazione di mezzi gommati frigoriferi per trasporti di prodotti agro-alimentari) e 39 (acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione) siano estesi alle associazioni dei produttori riconosciute e alle loro unioni.

La Commissione, inoltre, propone che all'articolo 41 si aggiunga un comma nel quale si preveda che « nel quadro degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo si provvederà con produzioni provenienti, in via prioritaria, dal Mezzogiorno e, per il restante territorio, dalle zone svantaggiate individuate ai sensi della direttiva 75/268 del Consiglio delle Comunità europee ».

Si propone altresì che: *a*) fra i mezzi di trasporto da acquistare siano inclusi quelli ferroviari; *b*) nell'assegnazione dei mezzi di trasporto alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori e loro unioni, sia prevista una compartecipazione finanziaria dei beneficiari; *c*) sia ridotto a cinque anni il periodo di ripartizione degli stanziamenti previsti per l'acquisizione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Si rileva, infine, la inadeguatezza degli stanziamenti previsti per la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che codeste Commissioni riunite presenteranno all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

Articolo unico.

Il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981. »;

all'articolo 2, nel primo comma, dopo le parole: « lire 600 miliardi », *sono aggiunte le seguenti*: « per gli anni dal 1980 al 1985 », *e il secondo comma è sostituito con il seguente*:

« Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

l'articolo 4 è inserito, come articolo 51-bis, dopo l'articolo 51;

all'articolo 5:

nel primo comma, le parole: « ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982 », *sono sostituite*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

con le seguenti: « per gli anni dal 1980 al 1982, di cui 60 miliardi per l'esercizio 1980. »;

nel secondo comma, le parole: « ripartita in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1986. » *sono sostituite con le seguenti*: « per gli anni dal 1980 al 1986, di cui 70 miliardi per l'esercizio 1980. ».

l'articolo 6 è soppresso;

all'articolo 8, nel primo periodo, dopo le parole: « ad apportare », *sono aggiunte le seguenti*: « , per il triennio 1980-82, », *e il secondo periodo è sostituito con il seguente*: « Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 15 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

all'articolo 10, nel primo comma, lettera a), *dopo le parole*: « lire 220 miliardi », *sono aggiunte le seguenti*: « per il triennio 1980-82 »; *le parole*: « , in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982 », *sono sostituite con le seguenti*: « . Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; » *e la lettera* b) *è sostituita con la seguente*:

« *b*) l'assegnazione alle Ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina, in aggiunta ai programmi di intervento nella rete ferroviaria dello Stato. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi; »;

l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

« Art. 12. — Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-84 viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 miliardi di lire per la rea-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

lizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

all'articolo 13, le parole: « meccanico, agro-alimentare, siderurgico e componentistico », *sono sostituite con le seguenti*: « meccanico, agro-alimentare e siderurgico »;

all'articolo 14, le parole: « È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI », *sono sostituite con le seguenti*: « Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per il periodo 1980-1984 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione del predetto Ente nazionale idrocarburi - ENI, »; *la parola*: « Lucania », *è sostituita con la seguente*: « Basilicata », *ed è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« I programmi relativi alle iniziative di cui al comma precedente vengono comunicati al Parlamento indicando i termini di ultimazione. »;

all'articolo 15:

nel primo comma, dopo le parole: « delle regioni meridionali », *sono aggiunte le seguenti*: « la Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), », *e la parola*: « piano », *è sostituita con la seguente*: « programma », *ove ricorre*;

nel secondo comma, le parole: « piano generale » *sono sostituite con le seguenti*: « programma generale », *e le parole*: « entro un anno », *sono sostituite con le seguenti*: « entro sei mesi »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

all'articolo 16, nei commi primo e penultimo, la parola: « piano » *è sostituita con la seguente*: « programma », *e nel secondo comma, la lettera* d) *è soppressa;*

l'articolo 20 è sostituito con il seguente:

« Art. 20. — L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente articolo 16 sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi. »;

all'articolo 22, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria s.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente Capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981. »;

dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*bis*. — È istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il Comitato per l'intervento nella SIR.

Il Comitato è composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Il Comitato si avvale. fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

po messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del Comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

Alle sedute del Comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma.

Delle somme ad esso erogate, il Comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto. »;

l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« Art. 23. — Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 22, il Comitato di cui all'articolo precedente è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni "Consorzio bancario s.p.a. - CBS", previa copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria s.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

La copertura delle perdite è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. »;

all'articolo 24:

nel primo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente:

« *b*) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica »;

nel secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonchè l'aggiornamento del programma complessivo »;

sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« La stima del valore degli impianti di cui alla lettera *b*) è realizzata da uno o più esperti nominati dal Consorzio bancario s.p.a. - CBS.

Il programma viene trasmesso al Parlamento a norma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675. »;

l'articolo 26 è inserito, come articolo 22-bis, dopo l'articolo 22;

all'articolo 27, nel primo comma, prima delle parole: « d'intesa con l'ENI », *è sop-*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

pressa la parola: « anche », *e il punto 2) è sostituito con il seguente*:

« 2) la puntualità ed economicità della esecuzione del programma di risanamento formulato a norma del precedente articolo 24 »;

all'articolo 28:

nei commi primo ed ultimo, le parole: « di cui all'articolo 26 », *sono sostituite con le seguenti*: « di cui all'articolo 22-*bis*. »;

nel terzo comma, le parole: « le somme di cui al primo comma », *sono sostituite con le seguenti*: « le somme di cui al secondo comma »;

all'articolo 29:

il primo comma è sostituito con i seguenti:

« È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 23.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito. »;

nel secondo comma, le parole: « 1° gennaio 1984 », *sono sostituite con le seguenti*: « 1° gennaio 1981 »;

nel quarto comma, le parole: « col decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma del presente articolo », *sono sostituite con le seguenti*: « con decreto del Ministro del tesoro. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

all'articolo 30, nel primo comma, le parole: « sono temporaneamente esonerate », *sono sostituite con le seguenti*: « per la durata del mandato fiduciario sono esonerate »;

all'articolo 32, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« La somma complessiva di 336 miliardi prevista dal presente articolo sarà destinata dalla GEPI s.p.a. esclusivamente per nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

l'articolo 33 è soppresso;

all'articolo 35, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente ai finanziamenti deliberati dagli stessi comitati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675. »;

all'articolo 37, le parole: « in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 », *sono sostituite con le seguenti*: « per il triennio 1980-1982. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi »;

l'articolo 38 è soppresso;

all'articolo 39:

nel primo comma, le parole: « È autorizzata », *sono sostituite con le seguenti*: « Per gli anni dal 1980 al 1989 è autorizzata »;

nel secondo comma, le parole: « , e viene ripartita in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989 »,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

sono sostituite con le seguenti: « . Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 25 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

all'articolo 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

La gestione finanziaria dell'AIMA cui fa carico la spesa di cui al comma precedente è incrementata per l'anno 1980 di lire 11 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

dopo l'articolo 40, sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 40-*bis*. — È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo di solidarietà nazionale".

Art. 40-*ter*. — Le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono estese alle aziende che abbiano subìto perdite non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica.

L'importo di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è elevato da lire 500.000 a lire 1.500.000.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Art. 40-*quater*. — Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 65 miliardi per il 1981. »;

gli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 50 sono soppressi;

dopo l'articolo 51, è inserito, nel Capo VIII, il seguente:

« Art. 51-*bis*. — Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi »;

all'articolo 56, il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.578 miliardi di lire, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo n. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

b) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 »;

c) quanto a lire 3.268 miliardi con i maggiori gettiti derivanti dalla manovra tri-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

butaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministero delle finanze in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie nonchè in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti. ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGGE

Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 186 del 9 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale, ad incentivare l'occupazione, tenendo conto altresì delle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuati con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

a) contributo di cui al primo comma, primo alinea, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLE COMMISSIONI

CAPO I

RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo integrativo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, e contributo di cui al primo comma, quarto alinea, dell'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativo all'ENAOLI, nella misura complessiva dello 0,16 per cento;

d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.

Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, le imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate, altresì, dal versamento dell'intera aliquota dei contributi sociali seguenti:

a) contributo di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

b) contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nella misura del 2,01 per cento.

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 2.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 600 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1980, di lire 150 miliardi nell'anno 1981, di lire 150 miliardi nell'anno 1982, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 80 miliardi nell'anno 1985.

Art. 3.

È conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali.

Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche* ***proposte dalle*** *Commissioni*)

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 2.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 600 miliardi per gli anni dal 1980 al 1985 per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Inserito, come articolo aggiuntivo 51-bis, dopo l'articolo 51.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi, ripartita in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1986.

Art. 6.

Gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive integrazioni, e gli istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e successive integrazioni, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 7.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

Art. 8.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi per gli anni dal 1980 al 1982, di cui 60 miliardi per l'esercizio 1980.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi per gli anni dal 1980 al 1986, di cui 70 miliardi per l'esercizio 1980.

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare, per il triennio 1980-1982, la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 15 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

Art. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè per la realizzazione delle infrastrutture industriali di cui all'articolo 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto complessivo previsto dall'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, già aumentato dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonchè dall'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui all'articolo 25, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il completo assorbimento delle disponibilità di cui al precedente comma destinate al credito agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale provvede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito interessati affinchè sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione di nuove domande di credito agevolato.

Art. 10.

Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonchè di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

CAPO III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è autorizzata:

a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS, in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

b) l'assegnazione alle Ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento alle Ferrovie dello Stato in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

c) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1980 e di lire 201 miliardi nell'anno 1981;

d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione delle opere incluse nel programma quinquennale 1976-1980 e non ancora finanziate con i programmi annuali riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonchè la Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incremento della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1976-1980, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati;

e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le reti urbane idriche e fognanti, nonchè per la viabilità e l'illuminazione urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeologica nella zona di Camaldoli.

Gli interventi di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo sono specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per il triennio 1980-82 per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) l'assegnazione alle Ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina, in aggiunta ai programmi di intervento nella rete ferroviaria dello Stato. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

L'articolo 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal presente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».

Art. 12.

Per l'esecuzione di ricerche e progettazioni finalizzate all'insediamento di attività produttive coerenti con i programmi del Ministero della difesa, da localizzare nei comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinando, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma è affidata in concessione all'EFIM, che vi provvede attraverso le società del gruppo, mediante apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con quelli del tesoro e della difesa.

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da erogare in ragione, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare, siderurgico e componentistico.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-1984 viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 miliardi di lire per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da erogare in ragione, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare e siderurgico.

Art. 14.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per il periodo 1980-1984 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 100 miliardi,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Lucania.

Art. 15.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, il CIPE approva la prima fase del piano generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del piano medesimo nonchè dei tempi di realizzazione delle opere.

Il piano generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 15, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera *a*), nonchè della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera *b*) del precedente comma primo;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche* ***proposte dalle*** *Commissioni*)

quale apporto al fondo di dotazione del predetto Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Basilicata.

I programmi relativi alle iniziative di cui al comma precedente vengono comunicati al Parlamento indicando i termini di ultimazione.

Art. 15.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo nonchè dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 15, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per cento della spesa, per le opere indicate nella lettera *b*) del precedente comma primo;

c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi;

d) la erogazione di un importo complessivo di lire 25 miliardi per le attività di promozione e di assistenza finanziaria e tecnica previste nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma primo.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del piano di cui al primo comma del precedente articolo 15 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera *a*) e nella lettera *b*) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera *a*).

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

Art. 17.

Le provvidenze di cui al precedente articolo 16 sono concesse con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, su proposta di una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè da due esperti designati dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. La commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede ai compiti di segreteria tecnica.

Art. 18.

Su conforme delibera del CIPE e secondo le modalità da questo precisate, le funzioni ed i fondi di cui al precedente articolo 17 del presente decreto possono essere trasferiti ad un consorzio per la metanizzazione del Mezzogiorno costituito dalle regioni meridionali interessate, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'ENI.

Lo statuto del consorzio è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) **soppressa.**

Identico.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del precedente articolo 15 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera *a*) e nella lettera *b*) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera *a*).

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La vigilanza sul consorzio è esercitata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sulla base della delibera del CIPE di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro può altresì trasferire al consorzio, in deroga all'articolo 2, quarto comma, della legge 26 novembre 1975, n. 748, la quota delle disponibilità finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito con regolamento (CEE) n. 724 del 18 marzo 1975, destinate alle opere di cui al primo comma del precedente articolo 16 del presente decreto.

Art. 19.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente articolo 15 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente articolo 17 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 190 miliardi nell'anno 1980, di lire 245 miliardi nell'anno 1981 e di lire 170 miliardi nell'anno 1982.

Art. 21.

È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato di verifica degli investimenti di cui agli articoli da 9 a 20 del presente decreto, che sono localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il comitato accerta periodicamente lo stato di avanzamento degli investimenti di cui al primo comma.

Di esso fanno parte: un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede; un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; un rappresentante del Ministro del tesoro; un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonchè tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'attività di segreteria del comitato è assicurata dagli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche* ***proposte dalle Commissioni***)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente articolo 16 sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

Art. 22.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria s.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito, mediante girata delle azioni per procura, per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

(*Vedi articolo 26 del presente decreto*).

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

CAPO IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

Art. 22.

Identico.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria s.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente Capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

Art. 22-*bis*.

È istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il Comitato per l'intervento nella SIR.

Il Comitato è composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Il Comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del Comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 23.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo precedente, il comitato di cui all'articolo 26 del presente decreto è autorizzato a partecipare sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni «Consorzio bancario s.p.a. - CBS », previa copertura, da parte di questa, delle perdite cumulate dalla SIR finanziaria s.p.a. al 30 aprile 1980 e previo conferimento, da parte dei soci della società consortile stessa, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comitato è autorizzato ad erogare finanziamenti alle società del gruppo SIR su richiesta dell'ENI, per sopperire alle esigenze della loro gestione.

I finanziamenti sono a titolo oneroso ed a tasso pari al prime-rate vigente al momento dell'erogazione e possono essere utilizzati, ricorrendone l'opportunità, ai fini della copertura delle perdite e della sottoscrizione del capitale delle società finanziate.

Dopo il conferimento del mandato fiduciario i finanziamenti sono deliberati dal comitato previa richiesta dell'ENI. La copertura delle perdite di cui al primo comma è a carico integrale proporzionalmente degli istituti di credito speciale di cui al primo comma dell'articolo 29.

Art. 24.

Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo da parte dell'Ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti integrabili con le proprie attività nel settore chimico;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Alle sedute del Comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma.

Delle somme ad esso erogate, il Comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Art. 23.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 22, il Comitato di cui all'articolo precedente è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario s.p.a. - CBS », previa copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria s.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 24.

Identico:

a) *identica*;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente.

Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Art. 25.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, terzo comma, del presente decreto.

Art. 26.

È istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SIR.

Il comitato è composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle parteci-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

c) *identica*;

d) *identica.*

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento della occupazione esistente nonchè l'aggiornamento del programma complessivo.

Identico.

Identico.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera *b*) è realizzata da uno o più esperti nominati dal Consorzio bancario s.p.a. - CBS.

Il programma viene trasmesso al Parlamento a norma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Inserito, come articolo 22-bis, dopo l'articolo 22.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma.

Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Art. 27.

Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, anche d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese;

2) l'aggiornamento del programma complessivo di risanamento, formato ai sensi dell'articolo 24, e la puntualità ed economicità della sua esecuzione;

3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente capo.

Art. 28.

Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al comitato di cui all'articolo 26.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 27.

Il Comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

1) *identico*;

2) la puntualità ed economicità della esecuzione del programma di risanamento formulato a norma del precedente articolo 24;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*.

Art. 28.

Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali — GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al Comitato di cui all'articolo 22-*bis*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli dal 22 al 27, la somma di lire 350miliardi, in essa comprese le somme di cui al comma precedente.

Col decreto di cui all'articolo 25, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al primo comma.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato di cui all'articolo 26 per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 29.

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti eventualmente conferiti al capitale del consorzio alla predetta data per gli scopi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23. In corrispettivo dei crediti suddetti la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli non negoziabili per un valore nominale di pari ammontare, le cui condizioni e modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1984.

In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 24, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi col decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma del presente articolo.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la sezione autonoma di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Identico.

Col decreto di cui all'articolo 25, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al secondo comma.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del Comitato di cui all'articolo 22-*bis* per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 29.

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 23.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Identico.

Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 30.

Le società del gruppo SIR — Società italiana resine — sono temporaneamente esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

Art. 31.

In relazione al disposto del precedente articolo 28, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi — comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 — che sarà stanziata in ragione di lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

CAPO V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 32.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la riconversione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 30.

Le società del gruppo SIR — Società italiana resine — per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Identico.

Identico.

Art. 31.

Identico.

CAPO V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI s.p.a. destinerà l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Art. 33.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle vigenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 28 miliardi per l'anno 1980, di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e di lire 15 miliardi per l'anno 1982.

Art. 34.

È autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale della STET s.p.a. al fine di consentire alla società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessionaria telefonica SIP s.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

Art. 35.

Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite, limitatamente ai programmi deliberati dai predetti comitati alla data d'entrata in vigore della legge predetta e per i quali siano intervenute richieste di variazione, al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Identico.

Identico.

La somma complessiva di 336 miliardi prevista dal presente articolo sarà destinata dalla GEPI s.p.a. esclusivamente per nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Identico.

Art. 33.

Soppresso.

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente ai finanziamenti deliberati dagli stessi comitati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

Art. 36.

In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La somma suddetta è portata ad integrazione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferimenti disposti con l'articolo 29, primo comma, punto II, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *a*) e di lire 60 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *b*).

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 37.

L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Art. 38.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi destinata all'acquisto di mezzi gommati frigoriferi per trasporto di prodotti agro-alimentari.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni delle cooperative e loro consorzi, il relativo piano d'acquisto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, mediante licitazione privata, all'acquisto dei mezzi di cui al primo comma, per la loro diretta assegnazione in proprietà alle cooperative ed ai loro consorzi, secondo le indicazioni del piano definito. Detta assegnazione viene disposta sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricol-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Identico.

Art. 36.

Identico.

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 37.

L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il triennio 1980-1982. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi.

Art. 38.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tura e delle foreste e le cooperative e loro consorzi, nelle quali saranno stabilite le condizioni ed i vincoli relativi alla utilizzazione dei mezzi assegnati.

La predetta somma di lire 150 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 60 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982, e sarà fatta affluire ad apposito conto corrente da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 39.

È autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promozione di un piano nazionale — coerente con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 — per l'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi operanti nel settore.

La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, e viene ripartita in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Art. 40.

È autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e province autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle regioni e province autonome.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 39.

Per gli anni dal 1980 al 1989 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promozione di un piano nazionale — coerente con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 — per l'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi operanti nel settore.

La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 25 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 40.

Identico.

Identico.

Identico.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO VII

PROGRAMMI FINANZIARI PER PROGETTI PLURIENNALI

Art. 41.

Ai fini della cooperazione italiana a favore dei Paesi in via di sviluppo, fermi restando gli impegni previsti con apposito provvedimento per l'esercizio 1980, il volume complessivo degli stanziamenti da iscrivere per gli anni 1981, 1982 e 1983 resta determinato, rispettivamente, in 1.000, 1.500 e 2.000 miliardi.

Gli stanziamenti saranno utilizzati nel reciproco interesse dell'Italia e dei Paesi in via di sviluppo beneficiari e saranno opportunamente ripartiti tra l'aiuto pubblico bilaterale e quello multilaterale.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

La gestione finanziaria dell'AIMA cui fa carico la spesa di cui al comma precedente è incrementata per l'anno 1980 di lire 11 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 40-*bis*.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Fondo di solidarietà nazionale ».

Art. 40-*ter*.

Le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, numero 364, sono estese alle aziende che abbiano subìto perdite non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica.

L'importo di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è elevato da lire 500.000 a lire 1.500.000.

Art. 40-*quater*.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 65 miliardi per il 1981.

CAPO VII

PROGRAMMI FINANZIARI PER I PROGETTI PLURIENNALI

Art. 41.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 42.

Per l'attuazione a cura del Ministero del tesoro di un programma di interventi finalizzati al completamento, ammodernamento e razionalizzazione degli immobili e delle dotazioni dell'Amministrazione dello Stato nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, di cui lire 20 miliardi sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 240 miliardi destinata a sopperire alle esigenze relative alle spese di primo impianto e di automazione per l'istituendo Servizio nazionale dell'impiego.

La somma relativa agli esercizi 1980 e 1981, rispettivamente di lire 50 miliardi e 90 miliardi, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni medesimi.

Il Ministero del tesoro, su richiesta di quello del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, provvederà al trasferimento a competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

Art. 44.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di lire 56.829.040.000 per l'anno 1982.

Art. 45.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi ripartita in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 35 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicato:

Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1980, lire 50 miliardi nell'anno 1981 e lire 23 miliardi nell'anno 1982;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 42.

Soppresso.

Art. 43.

Soppresso.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

Art. 44.

Soppresso.

Art. 45.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 46.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 22.300.000.000, ripartita in ragione di lire 8 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981 e di lire 6.300.000.000 nell'anno 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di dotazione dei seguenti istituti di credito:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER: lire 18.300.000.000, di cui lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e lire 6.300.000.000 nell'anno 1982;

Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia - IRFIS: lire 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980, 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, numero 298.

Art. 47.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 46.

Soppresso.

Art. 47.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali.

Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU.

Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 48.

Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria di impianti industriali.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 48.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pubblici e società private, in Italia e all'estero: esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore del presente decreto.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 49.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le more per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Il decreto di approvazione del nuovo statuto del Consorzio stabilirà la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'articolo 47 del presente decreto.

Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa dei depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonchè l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20,

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 49.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 47 e 48.

Art. 50.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Art. 51.

La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 cento.

(*Vedi articolo 4 del presente decreto*).

CAPO IX
DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

Art. 52.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di credito che riscuotono i contributi per conto dell'INPS sono tenuti a riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS tutte le disponibilità liquide dell'ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, numero 629.

A decorrere dalla data di cui al primo comma gli istituti di credito in parola debbono riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 50.

Soppresso.

Art. 51.

Identico.

Art. 51-*bis*.

Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

CAPO IX

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

Art. 52.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 53.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Art. 54.

Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

Art. 55.

I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.760 miliardi di lire si provvede:

a) quanto a lire 150 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 53.

Identico.

Art. 54.

Identico.

Art. 55.

Identico.

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.578 miliardi di lire, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo n. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del tesoro per l'anno 1980, con utilizzo dell'accantonamento « Ricapitalizzazione degli istituti di credito »;

b) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo n. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

c) quanto a lire 3.350 miliardi con i maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministro delle finanze in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie nonchè in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57.

Il presente decreto entra il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — REVIGLIO — LA MALFA — BISAGLIA — FOSCHI — DE MICHELIS — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

b) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364 »;

c) quanto a lire 3.268 miliardi con i maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministero delle finanze in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie nonchè in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

Identico.